

# COMUNE DI LA MAGDELEINE COMMUNE DE LA MAGDELEINE

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 verbale prot. n. 3325 (1-7-2) del 17.07.2020

**Oggetto: Gruppo Europeo di cooperazione territoriale GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata – Delibera di fondazione con approvazione Convenzione e Statuto.**

L'anno duemilaventi ed il giorno diciassette del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta d'urgenza pubblica straordinaria di 1ª convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giust.	Assente non giust.
Dujany Edi	Consigliere	x		
Cavagnetto Noemi	Consigliere		x	
Berruquier Franco	Consigliere	x		
Artaz Marco	Consigliere	x		
Poli Francesca	Consigliere	x		
Vittaz Moreno	Consigliere	x		
Sorrentino Rosario	Consigliere	x		
Duroux Mauro	Consigliere	x		
Fazio Erik	Consigliere		x	
Mauris Barbara	Consigliere		x	
Novallet Lorena	Consigliere		x	

Totale Presenti: 7

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Edi Emilio DUJANY.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.  
Seduta tolta ore 22:00 del medesimo giorno.

**Oggetto: Gruppo Europeo di cooperazione territoriale GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata – Delibera di fondazione con approvazione Convenzione e Statuto.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
**nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo**

**CONSIDERATO** che:

Il Comune di La Magdeleine è membro dell'Associazione Alpine Pearls (per la promozione del turismo sostenibile con focus sulla mobilità ecocompatibile);

Nell'ambito dell'Assemblea dei Soci 2019 si è deciso di procedere con gli step necessari per la fondazione di un "GECT – Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale ALPINE PEARLS a responsabilità limitata";

Il GECT è stato introdotto dall'Unione Europea come strumento per facilitare la collaborazione transnazionale a livello comunitario ed è dotato di personalità giuridica propria. Il network Alpine Pearls potrà essere sensibilmente rafforzato diventando un'istituzione ufficialmente riconosciuta a livello europeo;

La scelta di fondare un GECT è condivisa dagli attuali altri membri di Alpine Pearls. Della fondazione di un "GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata" si è già discusso con importanti istituzioni (incl. il Land Kärnten, dove il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale sarà registrato) e decision maker;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ad un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) e successive modifiche attraverso il Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17 dicembre 2013);

**PRESO ATTO** della Convenzione e dello Statuto allegati alla presente, base giuridica di riferimento per il GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata;

**CON RISERVA**, previa approvazione della partecipazione del potenziale Socio al GECT e approvazione della Convenzione da parte delle autorità competenti dello Stato in questione ( ...), in base all'Art. 4 del Regolamento (EG) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 sul Gruppo Europeo di cooperazione territoriale (GECT) e successive modifiche attraverso il Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

**RICHIAMATO** altresì il vigente Statuto comunale;

**RITENUTO** pertanto di approvare la fondazione del GECT, l'adesione al GECT, nonché le bozze di Statuto e Convenzione allegate;

**PRESO ATTO** del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare al Consiglio Comunale. Relativamente all'approvazione del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

**CONCLUSA** la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Il Sindaco Edi Emilio DUJANY illustra l'argomento. Prende poi la parola Il Consigliere Mauro DUROUX per chiedere delucidazioni. Ha poi luogo una breve discussione. Il Consiglio procede quindi alla votazione;

**TERMINATA** la votazione sull'oggetto, resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	7
FAVOREVOLI	6
CONTRARI	0
ASTENUTI	1 (Moreno VITTAZ)

#### **DELIBERA**

- 1. DI ADERIRE** al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "GECT ALPINE PEARLS a responsabilità limitata";
- 2. DI APPROVARE** la Convenzione allegata per la costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "GECT ALPINE PEARLS a responsabilità limitata", compresi gli impegni che ne derivano;
- 3. DI APPROVARE** lo Statuto allegato, compresi gli impegni che ne derivano;
- 4. DI PROVVEDERE**, in base all'art. 4, Par. 2 del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, a:  
comunicare alle autorità competenti l'intenzione di aderire al "GECT ALPINE PEARLS a responsabilità limitata";  
inviare alle autorità competenti una copia delle bozze di Convenzione e di Statuto.



# STATUTO

## „GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ALPINE PEARLS a responsabilità limitata“

---

Nota: per una migliore leggibilità si rinuncia all'utilizzo contemporaneo dei generi maschile, femminile e neutro. Tutte le espressioni impiegate valgono in ugual misura per tutti i generi

29.06.2020

### GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Statuto

---

#### **Preambolo**

Considerati gli stretti legami esistenti e gli obiettivi condivisi tra i Comuni e gli enti pubblici aderenti all'associazione Alpine Pearls, nonché la necessità imprescindibile di gestire e tutelare il fragile ecosistema alpino come un unico organismo attraverso la promozione di scelte gestionali integrate e condivise per garantire lo sviluppo sostenibile di tutto il sistema alpino, il GECT ALPINE PEARLS a responsabilità limitata ha l'obiettivo di,

- dar vita ad un sistema integrato transnazionale per la gestione del turismo, dello sviluppo economico e della rete di trasporti, per raggiungere il principale scopo dell'associazione Alpine Pearls (promozione di un turismo sostenibile con focus sulla mobilità ecocompatibile);
- garantire a questo riguardo un migliore coordinamento, per condividere le strategie implementate attraverso i programmi di cooperazione europea territoriale, i fondi strutturali e altre misure per il rafforzamento della coesione economica e sociale del territorio, con o senza il contributo finanziario comunitario;
- fondare un'organizzazione ufficiale comune, con l'obiettivo di sviluppare partnership internazionali;
- coinvolgere e integrare progressivamente altri Comuni e enti pubblici dell'arco alpino, al momento non ancora Soci dell'associazione Alpine Pearls, una volta che questi abbiano soddisfatto i criteri di Alpine Pearls.

Questo Statuto è redatto in applicazione del Regolamento (CE) Nr. 1082/2006 nella versione del Regolamento (UE) Nr. 1302/2013 sulla base e in conformità alla relativa Convenzione del GECT.

**STATUTO**

- Articolo 1 – Costituzione e nome del GECT
- Articolo 2 – Diritti ed obblighi dei Soci
- Articolo 3 – Organi del GECT
- Articolo 4 – Assemblea dei Soci
- Articolo 5 – Compiti dell'Assemblea dei Soci
- Articolo 6 – Consiglio Direttivo
- Articolo 7 – Compiti del Consiglio Direttivo
- Articolo 8 – Presidente
- Articolo 9 – Management
- Articolo 10 – Collegio dei Revisori dei conti
- Articolo 11 – Revisione esterna dei conti
- Articolo 12 – Collegio arbitrale
- Articolo 13 – Organo di controllo
- Articolo 14 – Collaboratori – Procedimento
- Articolo 15 – Risorse del GECT
- Articolo 16 – Quota associativa annuale
- Articolo 17 – Contabilità e bilancio
- Articolo 18 – Regolamento di gestione
- Articolo 19 – Procedura di modifica dello Statuto
- Articolo 20 – Lingue
- Articolo 21 – Disposizioni finali

**ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E NOME DEL GECT**

Al sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5 luglio 2006) e successive modifiche attraverso il Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17 dicembre 2013) e della legge di recepimento del Land Kärnten (K-EVZG del 18 dicembre 2008 LGBl. Nr. 20/2009 nella versione vigente LGBl. Nr. 51/2014), che stabilisce i criteri di attuazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006, è costituito il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale **GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata** (di seguito: GECT).

**ARTICOLO 2 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

1. I Soci del GECT possono partecipare a tutte le manifestazioni, eventi e iniziative promosse dal GECT, servirsi delle sue strutture e utilizzarne il marchio per la promozione delle proprie attività in linea con gli obiettivi delineati nel presente Statuto.
2. Il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, così come il diritto elettorale attivo e passivo sono peculiarità esclusiva dei Soci.
3. Ciascun Socio può fare richiesta di una copia della Convenzione e dello Statuto al Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di fornirla.
4. I Soci del GECT sono tenuti a:
  - a. promuovere con il massimo impegno gli interessi del GECT e astenersi da qualsiasi azione che possa comprometterne il prestigio e lo scopo;
  - b. osservare quanto predisposto dalla Convenzione, dallo Statuto e dalle delibere degli Organi del GECT;
  - c. versare puntualmente la propria quota di adesione e la quota associativa al GECT nell'importo stabilito dall'Assemblea;
  - d. garantire l'osservanza, per la propria località, dei criteri definiti dal Catalogo dei Criteri (allegato 1);
  - e. operare una volta l'anno un'autoverifica sul rispetto dei suddetti criteri nella forma stabilita dall'Assemblea dei Soci ed inviare la relativa relazione al Consiglio Direttivo;
  - f. adottare le proposte correttive / di adempimento avanzate dall'Organismo di controllo del GECT, che ha il diritto e l'obbligo di controllare anche senza preavviso l'osservanza dei criteri stabiliti.

**ARTICOLO 3 – ORGANI DEL GECT**

Gli Organi del GECT sono i seguenti:

- a. Assemblea dei Soci;

GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Statuto

- b. Consiglio direttivo;
- c. Presidente e Vicepresidenti;
- d. Management;
- e. Revisori dei conti;
- f. Collegio arbitrale;
- g. Organo di controllo.

ARTICOLO 4 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo più alto del GECT.
2. Ciascun Socio ha il diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci con un proprio rappresentante o, in caso di impossibilità del rappresentante a partecipare, con un suo sostituto.
3. L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge una volta all'anno ed è composta da tutti i rappresentanti del GECT. I partner sostenitori partecipano all'Assemblea con ruolo consultivo.
4. L'Assemblea straordinaria dei Soci si riunisce entro otto settimane su delibera del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea ordinaria, o su domanda scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei Soci del GECT o su richiesta dei Revisori dei conti.
5. Sia alle Assemblee dei Soci ordinarie che a quelle straordinarie debbono essere inviati per iscritto con almeno sei settimane di anticipo tutti i Soci. Alla convocazione va allegato l'ordine del giorno. La convocazione viene fatta dal Presidente ovvero, nel caso in cui all'Art. 6, Par. 3 e Art. 10, Par. 4, dai Revisori dei conti.
6. Ciascun Socio può presentare al Consiglio Direttivo con almeno due settimane di anticipo sulla data di svolgimento dell'Assemblea dei Soci mozioni scritte relative all'Assemblea dei Soci stessa. Il Consiglio Direttivo diffonde un nuovo invito scritto ed integra l'ordine del giorno.
7. L'Assemblea può validamente deliberare – eccezion fatta per le delibere sulla domanda di convocazione di Assemblea straordinaria dei Soci – solo sull'ordine del giorno e sulle mozioni regolarmente presentate ai sensi del paragrafo 6 di questo articolo.
8. Ciascun Socio del GECT ha diritto ad un voto in Assemblea. Le persone giuridiche vengono rappresentate dai loro rappresentanti legali o da un delegato regolarmente nominato.
9. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci delibera in presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci delibera indipendentemente dal numero dei Soci presenti.
10. Di norma le votazioni e le delibere dell'Assemblea dei Soci richiedono la maggioranza semplice dei voti, fatta eccezione per quei casi per i quali lo Statuto o la Convenzione prevedono una maggioranza qualificata o l'unanimità. Delibere attraverso le quali

GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Statuto

viene modificato il catalogo dei criteri necessitano dei due terzi dei voti. Delibere che apportano modifiche alla Convenzione o allo Statuto del GECT devono essere prese all'unanimità. In caso un Socio lo richieda, le elezioni devono svolgersi a scrutinio segreto.

11. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente; qualora questi sia impossibilitato dal Vicepresidente più anziano (in termini di età) presente.

ARTICOLO 5 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a. Approvazione della relazione del Consiglio e del management sulle attività svolte, sull'implementazione del piano marketing e sulla gestione finanziaria del GECT;
- b. Ricezione e approvazione del bilancio consuntivo annuale, inclusa relazione di verifica dei Revisori dei conti;
- c. Approvazione dell'operato del Consiglio Direttivo;
- d. Delibera sulla proposta di budget per l'anno successivo;
- e. Determinazione delle quote di ingresso per nuovi Soci. Determinazione delle quote associative. Qualora in seno all'Assemblea ordinaria dei Soci non venisse determinata l'entità delle quote di ingresso e delle quote associative per l'anno successivo, verranno considerate come approvate le quote fissate per l'anno precedente;
- f. Delibera sulle direttive strategiche e sul piano marketing annuale;
- g. Elezione e rimozione del Presidente, dei Vicepresidenti, di altri membri del Consiglio, dei Revisori dei conti e dei membri dell'Organo di controllo;
- h. Organizzazione del management;
- i. Delibera sull'ammissione di un nuovo Socio. Questa delibera può avvenire anche per corresponsabilità. Per ciò è necessario un pronunciamento del Consiglio Direttivo a favore del Candidato. La raccomandazione può essere espressa solo dopo una verifica dell'adempimento dei criteri da parte del Candidato e a seguito di una relazione sulla verifica effettuata;
- j. Delibera sull'esclusione di un Socio dal GECT;
- k. Delibera sull'ammissione di un partner sostenitore;
- l. Delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento volontario del GECT;
- m. Delibera sulle modifiche del catalogo dei criteri (allegato 1);
- n. Delibera di un regolamento di organizzazione e funzionamento e di un regolamento di contabilità e delibera sull'istituzione di una sede operativa;
- o. Delibera sulle norme generali per i collaboratori del GECT, in particolare per garantire un elevato livello di parità di trattamento per quanto concerne le

condizioni di lavoro e la retribuzione, così come per l'assunzione di nuovi collaboratori o la scelta di collaboratori esterni, per garantire che vengano impiegate le persone meglio qualificate per l'ambito di lavoro da svolgere.

#### ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo indirizza operativamente i compiti del GECT.
2. Il Consiglio Direttivo si compone dei seguenti membri:
  - a. il Presidente;
  - b. 5 ulteriori Vicepresidenti, di cui uno assume anche la funzione di tesoriere;
  - c. 2 ulteriori rappresentanti di partner sostenitori (partecipazione senza diritto di voto).
3. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci. I suoi componenti vengono scelti tra i rappresentanti dei Soci stessi. In caso di remissione dell'incarico da parte di un membro eletto, il Consiglio ha facoltà di cooptare in sua vece un altro membro, per il quale dovrà essere richiesta l'approvazione a posteriori da parte della successiva Assemblea dei Soci. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo decada definitivamente o per un periodo di tempo prolungato indefinito senza procedere a reintegrarsi automaticamente cooptando nuovi membri, ognuno dei Revisori dei conti è tenuto a convocare immediatamente l'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere a nuove elezioni del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni e in ogni caso fino all'elezione del nuovo Consiglio. I membri del Consiglio che abbiano rimesso il mandato possono essere rieletti.
5. I membri del Consiglio svolgono la loro attività a titolo volontario.
6. Tutte le nazioni, fatta eccezione quella che esprime il Presidente, hanno diritto ad esprimere almeno un Vicepresidente.
7. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente e, qualora questi fosse impossibilitato a farlo, dal Vicepresidente più anziano (in termini di età) e così via in caso di ulteriori impedimenti.
8. Il Consiglio Direttivo può deliberare quando siano stati convocati tutti i suoi membri e almeno la metà degli stessi sia presente.
9. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, nel caso in cui questi sia impossibilitato, da uno dei suoi Vicepresidenti.
11. In determinate occasioni, delibere urgenti del Consiglio Direttivo possono essere redatte sotto forma di delibera scritta per corrispondenza.

12. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo si estingue, oltre che per causa di morte e termine del mandato (Par. 4), per revoca dal mandato (Par. 13) e per dimissioni (Par. 14).
13. L'Assemblea dei Soci può esonerare dal mandato l'intero Consiglio Direttivo o singoli suoi membri in qualsiasi momento. L'esonero del mandato diviene efficace con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo o del nuovo membro.
14. I membri del Consiglio Direttivo possono rassegnare per iscritto le dimissioni in qualunque momento. Le dimissioni divengono efficaci solo in seguito all'elezione o cooptazione di un successore.

#### ARTICOLO 7 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile dell'indirizzo operativo dei lavori del GECT. Gli competono tutti i compiti non assegnati dallo Statuto ad altri organi del GECT. Nella sua sfera di competenza rientrano in particolare le seguenti attività:
  - a. Relazionare l'Assemblea dei Soci sull'attività e sulla gestione finanziaria del GECT;
  - b. Redazione, entro i primi 6 mesi dell'esercizio successivo, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente con la situazione patrimoniale del GECT, presentazione ai Revisori dei conti e consegna ai Revisori dei conti delle informazioni necessarie per la verifica;
  - c. Amministrazione delle attività e del patrimonio del GECT;
  - d. Preparazione e presentazione del piano budget all'Assemblea dei Soci;
  - e. Preparazione delle Assemblee dei Soci ordinarie e straordinarie;
  - f. Decisioni su tutte le questioni di diritto del lavoro e diritto retributivo riguardanti i collaboratori del GECT.
2. Il Consiglio Direttivo può nominare su temi specifici commissioni qualificate, incaricate di sviscerare la tematica di competenza, individuare nuovi compiti e fornire nuovi input per il futuro sviluppo del GECT.

#### ARTICOLO 8 – PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il GECT verso l'esterno ed esercita la funzione di Direttore prevista ai sensi dell'Art. 10 Par. 1.b. del Regolamento (CE) 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 nella versione vigente.
2. I Vicepresidenti rappresentano il Presidente in caso di suoi impedimenti. Si applica l'Art. 7, Par. 7.
3. Il Presidente

- a. convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio e ne presiede le sedute;
- b. prepara con il coordinatore del management, previa precedente approvazione del Consiglio, contratti e accordi giuridicamente vincolanti per il GECT;
- c. redige l'Assemblea dei Soci sulle attività del Consiglio.

#### ARTICOLO 9 – MANAGEMENT

1. Il management è responsabile dell'implementazione delle attività del GECT ed è guidato da una persona (coordinatore del management).
2. Il management partecipa con ruolo consultivo alle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
3. Il management viene nominato dall'Assemblea dei Soci per la durata di 3 anni. Ciò può avvenire con un contratto d'opera.
4. Il management può agire solo nell'ambito delle delibere e
  - a. supporta il Presidente in tutte le attività, in particolare per quanto concerne la preparazione e lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  - b. formalizza contratti e si occupa delle attività di gestione del GECT; in singoli casi il management può inoltre assegnare lavori e incarichi e ordinare consenze autonomamente fino ad una cifra di 5.000 euro, posto che la cifra sia prevista nella proposta di budget annuale.
  - c. definisce le linee guida strategiche del GECT e predispone il piano misure annuale e i progetti necessari alla loro attuazione;
  - d. redige la contabilità annuale, inclusa relazione sulle attività svolte;
  - e. assicura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio;
  - f. è responsabile del monitoraggio e dell'identificazione dei fondi necessari all'implementazione dei progetti sopra citati;
  - g. assicura la preparazione del budget di previsione e ne predispone eventuali modifiche;
  - h. redige i protocolli delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  - i. supporta il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni;
  - j. gestisce le entrate, effettua i pagamenti e sottoscrive gli incarichi di pagamento e la loro liquidazione previa approvazione del Presidente e del Tesoriere;
  - k. esercita ogni altro compito attribuitogli dal Consiglio.

#### ARTICOLO 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori dei conti sono 2 e vengono eletti dall'Assemblea dei Soci (scegliendoli tra i rappresentanti dei Soci stessi) per la durata in carica del Consiglio Direttivo e in ogni caso fino all'elezione dei due nuovi revisori. Nel caso si rendesse necessaria la nomina dei Revisori prima della successiva Assemblea dei Soci in programma, la scelta e la nomina spetta al Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti devono essere indipendenti e imparziali e non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo.
2. Al Collegio dei revisori compete in particolare:
  - a. la revisione per ogni esercizio finanziario della gestione finanziaria del GECT circa la regolarità della contabilità e la conformità allo Statuto dell'impiego dei fondi;
  - b. la stesura di una relazione di revisione entro 4 mesi dalla redazione del bilancio di esercizio (entrate e uscite) da parte del Consiglio Direttivo;
  - c. l'immediata trasmissione della relazione di revisione al Consiglio Direttivo, nonché la partecipazione attiva alla relazione del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci.
3. Se il Collegio dei Revisori dei conti dovesse rilevare che un organo non adempie in modo perseverante e grave ai propri obblighi di rendiconto contabile, senza che vi sia in tempi rapidi la possibilità di porre rimedio alla situazione, deve pretendere dal Presidente la convocazione di un'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei revisori stesso può convocare un'Assemblea dei Soci.

#### ARTICOLO 11 – REVISIONE ESTERNA DEI CONTI

1. Il Consiglio assegna un incarico per la revisione esterna dei conti, in particolare per la preparazione del bilancio annuale, a un commercialista/revisore di bilancio esterno ed indipendente.
2. Indipendentemente dalla verifica esterna dei conti da parte di un revisore di bilancio, ha luogo il controllo della gestione e dell'impiego consone di risorse pubbliche da parte del GECT sulla base dell'Art. 5 della legge di recepimento del GECT del Land Kärnten (K-EVTZS del 18 dicembre 2008 LGBl. Nr. 20/2009 nella versione vigente LGBl. Nr. 51/2014).

#### ARTICOLO 12 – COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsivoglia controversia interna dei Soci del GECT deve essere dapprima presentata davanti al Collegio arbitrale del GECT.
2. Il Collegio arbitrale viene eletto dall'Assemblea dei Soci per la durata del mandato del Consiglio Direttivo. Si compone del Presidente e di due membri. Per ognuno di essi va

## GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Statuto

- nominato un supplente. I membri del Collegio arbitrale non possono essere Soci del GECT, né rappresentanti degli stessi.
- Obiettivo del procedimento di composizione della controversia è la composizione interna al GECT e stragiudiziale, con un procedimento improntato a correttezza e tempestività, che osservi in particolare il diritto di entrambe le parti ad essere sentite; a tal fine i contendenti vanno convocati a un'audizione.
  - Nella misura in cui il procedimento non venga precedentemente portato a conclusione dal Collegio arbitrale, per le controversie giuridiche possono essere adite le vie legali ordinarie dopo un termine di un mese a decorrere dalla data in cui è stato adito il Collegio arbitrale. Il procedimento davanti al Collegio arbitrale termina con il conseguimento di un accordo tra le parti contendenti o con una raccomandazione scritta da parte del Collegio arbitrale. Sulle controversie interne al GECT che non hanno carattere giuridico decide in via definitiva il Collegio arbitrale.
  - Il Collegio arbitrale emana le sue raccomandazioni o decisioni alla presenza di tutti i suoi membri a maggioranza semplice dei voti. Decide secondo scienza e coscienza.

## ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO

- L'Organo di controllo si compone di un esperto esterno e di un rappresentante del management. L'appartenenza all'Assemblea e/o al Consiglio non è compatibile con la funzione dell'Organo di controllo.
- L'Organo di controllo ha l'obbligo di verificare il rispetto dei criteri indicati nel Catalogo dei criteri (allegato 1) da parte dei Soci del GECT.
- La verifica sul rispetto dei criteri viene effettuata dall'Organo di controllo senza preavviso e con ispezioni a campione. L'Organo di controllo è tenuto a presentare una relazione dei controlli effettuati al Consiglio Direttivo e al Socio oggetto della verifica. Tale relazione deve contenere obbligatoriamente i seguenti punti:
  - Data della verifica
  - Luogo della verifica
  - Valutazione della verifica
- In caso di non adempimento o non mantenimento dei criteri e di mancato adempimento alla seconda esortazione dell'Organo di controllo ad apportare miglioramenti, l'Organo di controllo può richiedere all'Assemblea dei Soci l'esclusione del Socio.

## ARTICOLO 14 - COLLABORATORI - PROCEDIMENTO

- Per l'assunzione di collaboratori da retribuire a proprie spese il Consiglio conduce un processo di selezione con bando pubblico sui mezzi adeguati, per garantire la scelta della persona meglio qualificata per l'ambito di attività da coprire.

## GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Statuto

- Anche nel caso in cui Soci o partner sostenitori offrano più persone per un ambito di attività da coprire, il Consiglio conduce un processo di selezione, per garantire la scelta della persona meglio qualificata per quell'ambito di attività.
- Per l'amministrazione del personale direttamente assunto e dei collaboratori l'Assemblea dei Soci può definire su proposta del Consiglio norme nell'ambito del regolamento di organizzazione per il management.

## ARTICOLO 15 - RISORSE DEL GECT

- Le risorse del GECT sono costituite da:
  - quota annuale dei Soci e quota d'ingresso di nuovi Soci, la cui entità è stabilita dall'Assemblea dei Soci;
  - prestazioni in natura, in termini di personale o finanziarie dei partner sostenitori;
  - fondi pubblici regionali, nazionali o europei;
  - introiti di manifestazioni e lavori di progetto;
  - contributi, donazioni ed erogazioni in particolare di altri soggetti pubblici e persone private per il finanziamento delle attività del GECT;
  - entrate pubblicitarie (annunci) e da sponsor;
  - rendita dal patrimonio.
- Il budget annuale deve documentare le entrate e le uscite correnti di un esercizio annuale e presentare separatamente le uscite per investimenti.
- E' possibile generalmente fare ricorso a operazioni di indebitamento, per esempio per l'anticoipo di finanziamento di progetti, soltanto dopo approvazione preventiva da parte dell'Assemblea dei Soci.

## ARTICOLO 16 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

- Ciascun Socio versa annualmente una quota di partecipazione finanziaria al GECT (quota associativa), che viene stabilita preventivamente dall'Assemblea dei Soci.
- Il contributo dovuto si basa sul principio di equità tra i Soci. Comuni e organizzazioni molto piccole con meno di 100.000 permottamenti all'anno (in base alle statistiche dell'anno precedente) godono di uno sconto, versando i 2/3 della quota associativa annuale stabilita.
- La quota associativa annuale viene versata in due rate equivalenti, all'inizio del primo e del secondo semestre dell'anno.
- In caso di recesso di un Socio durante l'anno in corso, la quota associativa annuale è comunque dovuta per l'intera annualità. In caso di recesso di un membro dopo il 30 giugno di un anno, la quota associativa è dovuta anche per tutto l'anno successivo.

**GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Statuto**

**ARTICOLO 17 – CONTABILITA' E BILANCIO**

1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.
2. Per la contabilità e il bilancio si applicano le norme austriache e le norme del Land Kärnten, dove il GECT ha la propria sede. Su proposta del Consiglio, l'Assemblea dei Soci può deliberare un regolamento di contabilità.
3. Eventuali avanzi di gestione del bilancio annuale non vengono ripartiti tra i Soci, ma vengono impiegati per il finanziamento di attività del GECT nell'anno successivo.

**ARTICOLO 18 – REGOLAMENTO DI GESTIONE**

Un regolamento di organizzazione per la gestione del GECT può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio.

**ARTICOLO 19 – PROCEDURA DI MODIFICA DELLO STATUTO**

1. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate all'unanimità dall'Assemblea dei Soci del GECT.
2. Per la procedura di modifica dello Statuto si applicano gli Art. 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1082/2006 nella versione del Regolamento (CE) n.1302/2013 e la legge di recepimento del GECT del Land Kärnten (K-EVTZG del 18 dicembre 2008 LGBl. Nr. 20/2009 nella versione vigente LGBl. Nr. 51/2014).

**ARTICOLO 20 – LINGUE**

1. La Convenzione, lo Statuto, tutti gli atti e i documenti ufficiali vengono redatti in tedesco, italiano, francese e sloveno. Tutti e quattro i testi fanno ugualmente fede.
2. Le lingue di lavoro del GECT sono il tedesco, l'italiano, il francese e lo sloveno. Tutti i documenti formali preparati dal GECT vengono tradotti nelle 4 lingue.

**ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Statuto, insieme alla Convenzione su cui si basa, viene registrato presso l'ufficio Amt der Kärntner Landesregierung, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nella versione del Regolamento (UE) n. 1302/2013 e della legge di applicazione del GECT del Land Kärnten (K-EVTZG del 18 dicembre 2008 LGBl. Nr. 20/2009 nella versione vigente LGBl. Nr. 51/2014).
2. Il presente Statuto viene redatto in quattro lingue. Ogni Socio ne conserva una copia.



# CONVENZIONE

## PER LA COSTITUZIONE DEL „GRUPPO EUROPEO PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE ALPINE PEARLS a responsabilità limitata“

---

Nota: per una migliore leggibilità si rinuncia all'utilizzo contemporaneo dei generi maschile, femminile e neutro. Tutte le espressioni impiegate valgono in ugual misura per tutti i generi.

29.06.2020

GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Convenzione

---

tra

Austria:

Comune di Hinterstoder  
Comune di Mallnitz  
Comune di Weissensee  
Consorzio turistico di Werfenweng

Germania:

Comune di Bad Reichenhall  
Comune di Berchtesgaden

Italia:

Comune di Ceresole Reale  
Comune di Chamois e Comune de La Magdeleine  
Comune di Cogne  
Comune di Funes - Gemeinde Villnoess  
Comune di Forni di Sopra  
Comune di Limone Piemonte  
Comune di Moena  
Comune di Moso in Passiria - Gemeinde Moos im Passeiertal  
Comune di Racines - Gemeinde Ratschings  
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Slovenia:

Comune di Bled  
Comune di Bohinj

Svizzera:

Comune di Disentis/Mustér

---

GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Convenzione**CONVENZIONE**

- Articolo 1 – Costituzione e nome del GECT
- Articolo 2 – Soci del GECT
- Articolo 3 – Sede
- Articolo 4 – Natura giuridica ed obiettivi
- Articolo 5 – Compiti
- Articolo 6 - Durata
- Articolo 7 – Diritto applicabile
- Articolo 8 – Ammissione di nuovi Soci
- Articolo 9 – Recesso ed esclusione di un Socio
- Articolo 10 – Partner sostenitori e relativi diritti e doveri
- Articolo 11 – Organi del GECT
- Articolo 12 – Compiti dell'Assemblea dei Soci
- Articolo 13 – Compiti del Consiglio
- Articolo 14 – Presidente
- Articolo 15 – Management
- Articolo 16 – Collegio dei Revisori dei Conti
- Articolo 17 – Riconoscimento reciproco (incl. controllo finanziario)
- Articolo 18 – Collegio arbitrale
- Articolo 19 – Organo di controllo
- Articolo 20 – Collaboratori
- Articolo 21 – Responsabilità limitata dei Soci
- Articolo 22 – Approvazione dello Statuto e modifica della Convenzione
- Articolo 23 – Scioglimento
- Articolo 24 – Disposizioni finali

GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Convenzione**Preambolo**

- visto il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" che ha riconosciuto la necessità di attribuire particolare attenzione alle regioni transfrontaliere, prevedendo tra i propri obiettivi la coesione economica, sociale e territoriale, e ponendo le basi per nuovi strumenti giuridici a livello europeo in grado di potenziare la cooperazione territoriale e consentire lo sviluppo di un progetto di coesione e di cooperazione permanente a livello europeo e a livello di regioni,
- visto il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ad un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) e successive modifiche attraverso il Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17 dicembre 2013),
- considerati i legami storici, socio economici e culturali molto stretti, le relazioni esistenti e gli obiettivi condivisi tra i Comuni e gli enti pubblici aderenti all'Associazione Alpine Pearls, nonché la necessità imprescindibile di gestire e tutelare il fragile ecosistema alpino come un unico organismo attraverso la promozione di scelte gestionali integrate e condivise per garantire lo sviluppo sostenibile di tutto il sistema alpino, tenendo conto della strategia dell'Unione Europea per l'arco alpino (EUSALP, Comunicazione della Commissione COM(2015) 366 final),
- considerata la necessità per la realizzazione dell'obiettivo primario dell'Associazione Alpine Pearls (promozione del turismo ecologico nelle Alpi con un'attenzione alla mobilità ecologica) della creazione di un sistema integrato e transfrontaliero di gestione dell'offerta turistica, dello sviluppo economico e della rete di trasporti,
- auspicando a tal fine una migliore concertazione sui comuni obiettivi, allo scopo di condividere le strategie che vengono implementate attraverso i programmi di cooperazione territoriale europea, i fondi strutturali e altri strumenti per il rafforzamento della coesione economica e sociale del territorio, con o senza contributo economico dell'Unione Europea,
- considerando la volontà dei soggetti aderenti all'associazione Alpine Pearls di voler costituire un'organizzazione ufficiale, finalizzata allo sviluppo istituzionale di partenariati transfrontalieri,
- intenzionati a coinvolgere ed integrare progressivamente, in un secondo tempo, anche altre municipalità ed enti pubblici dell'area alpina ad oggi non ancora aderenti all'associazione Alpine Pearls, una volta che queste abbiano soddisfatto i criteri definiti dal Catalogo,

**i seguenti Soci**

## GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Convenzione

## Austria:

Comune di Hinterstoder  
 Comune di Mallnitz  
 Comune di Weissensee  
 Consorzio turistico di Werfenweng

## Germania:

Comune di Bad Reichenhall  
 Comune di Berchtesgaden

## Italia:

Comune di Ceresole Reale  
 Comune di Chamois e Comune de La Magdeleine  
 Comune di Cogne  
 Comune di Funes - Gemeinde Villnoess  
 Comune di Forni di Sopra  
 Comune di Limone Piemonte  
 Comune di Moena  
 Comune di Moso in Passiria - Gemeinde Moos im Passeiertal  
 Comune di Racines - Gemeinde Ratschings  
 Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

## Slovenia:

Comune di Bled  
 Comune di Bohinj

## Svizzera:

Comune di Disentis/Mustér

Concordano quanto segue:

## ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E NOME DEL GECT

Al sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (5 luglio 2006) e successive modifiche attraverso il Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (17 dicembre 2013) e della legge di applicazione del GECT del Land Kärnten (K-EVTZG del 18 dicembre 2008 LGBl. Nr. 20/2009 nella versione vigente LGBl. Nr. 51/2014), che stabilisce i criteri di attuazione del Regolamento UE sul GECT, viene costituito un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato "GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata" (di seguito: GECT).

## ARTICOLO 2 - SOCI DEL GECT

1. I Soci del GECT sono i seguenti:

5

## GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Convenzione

## AUSTRIA:

- Comune di Hinterstoder
- Comune di Mallnitz
- Comune di Weissensee
- Consorzio Turistico di Werfenweng

## GERMANIA:

- Comune di Bad Reichenhall
- Comune di Berchtesgaden

## ITALIA:

- Comune di Ceresole Reale
- Comune di Chamois e Comune de La Magdeleine
- Comune di Cogne
- Comune di Funes – Gemeinde Villnöss
- Comune di Forni di Sopra
- Comune di Limone Piemonte
- Comune di Moena
- Comune di Moso in Passiria – Gemeinde Moos im Passeiertal
- Comune di Racines – Gemeinde Ratschings
- Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

## SLOVENIA:

- Comune di Bled
- Comune di Bohinj

## SVIZZERA:

- Comune di Disentis/Mustér

2. Il GECT svolge attività non a scopo di lucro.

## ARTICOLO 3 - SEDE

1. La sede legale del GECT è sita nella municipalità di A-9762 Weißensee, Teichendorf 90, Austria. Il GECT è legalmente registrato presso l'ufficio Amt der Kärntner Landesregierung, autorità competente nel Land Kärnten (in Austria).

2. L'Assemblea dei Soci può definire una sede operativa sita presso altra località socio, preferibilmente presso la località del socio che presiede il GECT, per agevolarne le attività amministrative.

6

ARTICOLO 4 – NATURA GIURIDICA ED OBIETTIVI

1. Il GECT è un organismo dotato di personalità giuridica pubblica costituito per facilitare e promuovere la cooperazione transnazionale ed interregionale tra i suoi membri e per il rafforzamento della coesione economica e sociale, come disposto da Art.1, Par.2 Regolamento (CE) n. 1082/2006 e successive modifiche Regolamento (UE) n. 1302/2013.
2. Il GECT persegue i seguenti obiettivi:
  - a. mantenimento di aria pulita, elevata qualità della vita per gli abitanti e elevata qualità di soggiorno per i vacanzieri e gli ospiti di giornata sul territorio delle località socie;
  - b. impiego di mobilità ecocompatibile e modifica dei comportamenti di mobilità degli abitanti e degli ospiti;
  - c. specializzazione delle località socie come località per le quali il turismo ecocompatibile e la mobilità dolce ed ecocompatibile sono aspetti di particolare importanza;
  - d. raggiungimento di nuovi target di ospiti, per i quali l'aria pulita, una natura intatta e offerte di mobilità ecocompatibile sono fondamentali;
  - e. promozione di un turismo sostenibile, che possa fungere da modello sia nelle nazioni coinvolte che in nazioni terze;
  - f. ampio impiego di tecnologie ecocompatibili e innovative modalità di connessione per diversi tipi di offerte di mobilità;
  - g. rafforzamento dei legami economici, sociali e culturali tra le popolazioni delle località socie;
  - h. promozione del turismo ecologico nelle Alpi in generale;
  - i. promozione, sul territorio delle località socie, di un turismo di qualità, fondato su strategie di trasporto e turistiche attente alla sostenibilità e con la più ampia rinuncia possibile a fattoria inquinanti sia per quanto riguarda in modo specifico turismo e trasporti, sia per quanto riguarda i settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della gestione delle acque, del territorio e dei rifiuti;
  - j. promozione di attività e strategie politiche con i seguenti obiettivi: conservazione dei bei paesaggi, tutela della natura, approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti e promozione e sviluppo di prodotti regionali;
  - k. promozione e sviluppo di offerte turistiche integrate e delle strategie per uno sviluppo sostenibile di Alpine Pearls;
  - l. promozione di attività di training e formazione per il miglioramento del livello di formazione sui temi dello sviluppo sostenibile nelle località socie, nell'ambito delle competenze stabilite.

ARTICOLO 5 – COMPITI

1. Per raggiungere i suoi obiettivi il GECT si dà i seguenti compiti:
  - a. definizione ed attuazione di progetti di cooperazione territoriale negli ambiti di competenza dei membri o nei settori di comune interesse, con o senza il contributo finanziario comunitario. Tra questi in particolare il coordinamento bilaterale di idee di progetto e strategie tra i Soci e altre istituzioni, così come la preparazione, presentazione, implementazione e gestione finanziaria di progetti comuni, ai quali partecipano almeno due località socie, per il raggiungimento degli obiettivi del GECT;
  - b. sviluppo di un catalogo dei criteri (allegato 1 di questa Convenzione) che sia garanzia dell'elevato livello qualitativo delle località socie. Perfezionamento e approfondimento del catalogo dei criteri sulla base dei principi guida del turismo ecologico, con particolare attenzione alla mobilità ecocompatibile nell'area alpina. Tutela e verifica della qualità ai sensi del catalogo dei criteri, affinché soltanto i Comuni e le istituzioni che effettivamente adempiono ai criteri definiti possano diventare e rimanere membri del GECT;
  - c. promozione e sostegno di concetti di mobilità innovativi ed ecocompatibili;
  - d. cooperazione internazionale e scambio di informazioni ed esperienze su tutte le tematiche di specifico interesse tra le località socie e con altre organizzazioni impegnate a favore del turismo sostenibile e della mobilità dolce;
  - e. sviluppo di prodotti turistici ecocompatibili, che abbiano come contenuti anche la mobilità di arrivo e partenza e la mobilità nella regione durante il soggiorno;
  - f. sviluppo di prodotti transnazionali „Alpine Pearls“ in cooperazione con le organizzazioni turistiche dei Soci e le relative regioni/destinazioni;
  - g. collaborazione con uffici UE, nazionali e regionali, altri Comuni, organizzazioni economiche, del trasporto, ecologiche e turistiche, aziende di trasporto e associazioni delle stesse, tour operator, etc;
  - h. collaborazione e sviluppo di partnership strategiche con aziende sensibili ai temi dell'ecologia e della sostenibilità;
  - i. sviluppo e implementazione di misure di comunicazione, attività mediatiche integrate e promozione delle attività e delle visioni delle località socie;
  - j. promozione degli interessi del GECT presso istituzioni statali ed europee nell'ambito della cooperazione territoriale, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente;
  - k. adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT, nel rispetto del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi stati membri;
  - l. avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi di cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica.

**GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Convenzione**

- sociale e territoriale nel rispetto del diritto dell'UE, della legge del Land Kärnten sul GECT (K-EVTZG del 18 dicembre 2008 LGBl. Nr. 20/2009 nella versione vigente) e delle leggi degli altri Länder austriaci e degli altri stati membri coinvolti.
2. Il GECT può inoltre promuovere e implementare misure in conformità agli strumenti offerti nei Regolamenti sui fondi strutturali per la cooperazione territoriale europea e nel programma per lo sviluppo rurale, se l'Assemblea dei Soci lo delibera per l'ottenimento di risorse finanziarie dell'Unione Europea e per il raggiungimento degli obiettivi e dei compiti definiti.
  3. Fermo restando i compiti citati al paragrafo 1, i Soci del GECT possono decidere di affidare ad uno dei Soci lo svolgimento di compiti.
  4. Il GECT concretizza i propri compiti in un piano misure annuale e li persegue attraverso progetti specifici, assegnando ambiti d'azione specifici a ciascun Socio.

**ARTICOLO 6 – DURATA**

Il GECT ha durata illimitata.

**ARTICOLO 7 – DIRITTO APPLICABILE**

I Soci dichiarano il loro consenso ad applicare il Regolamento (CE) Nr. 1082/2006 del Parlamento Europeo nella stesura del Regolamento (UE) N. 1032/2013, le norme nazionali del diritto austriaco e le norme del Land Kärnten.

Gli Organi del GECT sono soggetti nello svolgimento delle loro attività alle norme del diritto austriaco e alle norme del Land Kärnten.

Per l'interpretazione e l'esecuzione del Regolamento è determinante il diritto austriaco.

**ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI**

1. Possono divenire Soci del GECT soltanto
  - a. Comuni
  - b. Organizzazioni turistiche di uno o di più Comuni
  - c. L'unione di 2 Comuni confinanti, se questi due Comuni insieme non contano più di 500 abitanti e 500 posti letto e se collaborano in una cooperazione turistica.
2. Tutti i Soci devono soddisfare i criteri definiti nel „catalogo dei criteri Alpine Pearls“ (vedi allegato 1). Il rispetto di questi criteri è condizione necessaria per poter far parte del GECT.

**GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Convenzione**

3. L'Assemblea decide all'unanimità sull'ammissione di nuovi Soci nel GECT, sulla base di una domanda scritta di ammissione. Per l'ammissione di un nuovo Socio è necessaria l'approvazione dello Stato coinvolto.
4. L'ammissione di un nuovo Socio implica la modifica della Convenzione e dello Statuto del GECT, eccetto per Soci di stati membri che hanno già approvato la Convenzione.

**ARTICOLO 9 – RECESSO ED ESCLUSIONE DI UN SOCIO**

1. Salvo il caso in cui il recesso di un Socio prefiguri le condizioni per lo scioglimento del GECT (nei quali caso si applicano le norme definite all'Art. 23), ciascun Socio ha facoltà di recedere dal GECT. Il recesso può avvenire esclusivamente il 31.12 di ogni anno. La comunicazione deve pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento equiparabile almeno 6 mesi prima. Se la dichiarazione di volontà di recedere perviene oltre il 30.6 di un anno, il Socio dovrà adempiere i propri obblighi finanziari esistenti nei confronti del GECT anche per l'anno successivo.
2. Il Socio che recede è tenuto a ripianare i debiti derivanti dai propri impegni finanziari. Saranno computati eventuali impegni del Socio nei confronti del GECT.
3. L'esclusione di uno dei Soci del GECT può essere disposta dall'Assemblea per grave violazione di obblighi statuari o per comportamento scorretto.
4. Il recesso o l'esclusione di un Socio del GECT implica la modifica della Convenzione.

**ARTICOLO 10 – PARTNER SOSTENTITORI E RELATIVI DIRITTI E DOVERI**

1. Partner sostenitori sono ulteriori organizzazioni che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi e supportano il GECT nell'implementazione dei propri compiti attraverso prestazioni materiali o immateriali.
2. In virtù delle prestazioni in natura, in termini di personale e finanziarie concordate per il GECT, queste organizzazioni possono definirsi come partner sostenitori.
3. A seguito di richiesta scritta, l'Assemblea dei Soci decide all'unanimità sull'adesione di un'organizzazione come partner sostenitore.
4. Partner sostenitori partecipano con funzione consultiva negli organi del GECT, come stabilito dalle ulteriori norme dello Statuto.
5. Nell'ambito di singoli accordi è possibile definire tipologia, entità e dinamica del supporto da parte del partner sostenitori in progetti e iniziative del GECT. Negli accordi non possono essere definiti per i partner sostenitori ulteriori diritti, più estesi rispetto a quanto previsto nella Convenzione e nello Statuto.

## ARTICOLO 11 – ORGANI DEL GECT

Gli Organi del GECT sono i seguenti:

- a. Assemblea dei Soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente e Vicepresidenti;
- d. Management;
- e. Revisori dei conti;
- f. Collegio arbitrale;
- g. Organo di controllo.

## ARTICOLO 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a. Approvazione della relazione del Consiglio e del management sulle attività svolte, sull'implementazione del piano marketing e sulla gestione finanziaria del GECT;
- b. Ricezione e approvazione del bilancio consuntivo annuale, inclusa relazione di verifica dei Revisori dei conti e del revisore di bilancio esterno;
- c. Approvazione dell'operato del Consiglio Direttivo;
- d. Delibera sulla proposta di budget per l'anno successivo;
- e. Determinazione delle quote di ingresso per nuovi Soci e determinazione delle quote associative. Qualora in seno all'Assemblea ordinaria dei Soci non venisse determinata l'entità delle quote di ingresso e delle quote associative per l'anno successivo, verranno considerate come approvate le quote fissate per l'anno precedente;
- f. Delibera sulle direttive strategiche e del piano marketing annuale;
- g. Elezione e rimozione del Presidente, dei Vicepresidenti, di altri membri del Consiglio, dei Revisori dei conti e dei membri dell'Organo di controllo;
- h. Organizzazione del management;
- i. Delibera sull'ammissione di un nuovo Socio. Questa delibera può avvenire anche per corrispondenza e richiede un pronunciamento del Consiglio Direttivo a favore del Candidato. La raccomandazione può essere espressa solo dopo una verifica dell'adempimento dei criteri da parte del Candidato e a seguito di una relazione sulla verifica effettuata;
- j. Delibera sull'esclusione di un Socio dal GECT;
- k. Delibera sull'ammissione di un partner sostenitore;

11

## ARTICOLO 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile della direzione del GECT dal punto di vista operativo. Gli compiti non assegnati dallo Statuto ad altri organi del GECT. Nella sua sfera di competenza rientrano in particolare le seguenti attività:

- a. Relazionare l'Assemblea dei Soci sull'attività e sulla gestione finanziaria del GECT;
  - b. Redazione, entro i primi 6 mesi dell'esercizio successivo, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente con la situazione patrimoniale del GECT, presentazione ai Revisori dei conti e consegna ai Revisori dei conti delle informazioni necessarie per la verifica;
  - c. Amministrazione delle attività e del patrimonio del GECT;
  - d. Preparazione in collaborazione con il management e presentazione del piano budget all'Assemblea dei Soci;
  - e. Convocazione e preparazione delle Assemblee dei Soci ordinarie e straordinarie;
  - f. Decisioni su tutte le questioni di diritto del lavoro e diritto retributivo per i collaboratori del GECT.
2. Il Consiglio Direttivo può nominare su termini specifici commissari qualificati, incaricate di svuotare la tematica di competenza, individuare nuovi compiti e fornire nuovi input per il futuro sviluppo del GECT.

## ARTICOLO 14 – PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il GECT verso l'esterno ed esercita la funzione di Direttore prevista ai sensi dell'Art. 10 Par. 1.b. del Regolamento (CE) 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 nella versione vigente.

12

GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Convenzione

2. I Vicepresidenti rappresentano il Presidente in caso di suoi impedimenti.
3. Il Presidente
  - a. convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio e ne presiede le sedute;
  - b. prepara con il coordinatore del management, previa precedente approvazione del Consiglio, contratti e accordi giuridicamente vincolanti per il GECT;
  - c. relaziona l'Assemblea dei Soci sulle attività del Consiglio.

ARTICOLO 15 - MANAGEMENT

1. Il management è responsabile dell'implementazione delle attività del GECT ed è guidato da una persona (coordinatore del management).
2. Il management partecipa con ruolo consultivo alle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
3. Il management viene nominato dall'Assemblea dei Soci per la durata di 3 anni. Ciò può avvenire con un contratto d'opera.
4. Il management può agire solo nell'ambito delle delibere e
  - a. supporta il Presidente in tutte le attività, in particolare per quanto concerne la preparazione e lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  - b. formalizza i contratti e si occupa delle attività di gestione del GECT; in singoli casi il management può inoltre assegnare lavori e incarichi e ordinare consegne autonomamente fino ad una cifra di 5.000 euro, posto che la cifra sia prevista nella proposta di budget annuale.
  - c. definisce le linee guida strategiche del GECT e predispone il piano misure annuale e i progetti necessari alla loro attuazione;
  - d. redige la contabilità annuale, inclusa relazione sulle attività svolte;
  - e. assicura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio;
  - f. è responsabile del monitoraggio e dell'identificazione dei fondi necessari all'implementazione dei progetti sopra citati;
  - g. assicura la preparazione del budget di previsione e ne predispone eventuali modifiche;
  - h. redige i protocolli delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  - i. supporta il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni;
  - j. gestisce le entrate, effettua i pagamenti e sottoscrive gli incarichi di pagamento e la loro liquidazione;
  - k. esercita ogni altro compito attribuitogli dal Consiglio.

GECT Alpine Pearls a responsabilità limitata - Convenzione

ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Collegio dei Revisori dei conti compete in particolare:

- a. la revisione per ogni esercizio finanziario della gestione finanziaria del GECT circa la regolarità della contabilità e la conformità allo Statuto dell'impiego dei fondi;
- b. la stesura di una relazione di revisione entro 4 mesi dalla redazione del bilancio di esercizio (entrate e uscite) da parte del Consiglio Direttivo;
- c. l'immediata trasmissione della relazione di revisione al Consiglio Direttivo, nonché la partecipazione attiva alla relazione del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 17 - RICONOSCIMENTO RECIPROCO (INCL. CONTROLLO FINANZIARIO)

Con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci le misure documentate nella relazione delle attività del GECT e del bilancio annuale valgono come reciprocamente riconosciute.

ARTICOLO 18 - COLLEGIO ARBITRALE

Quaisivoglia controversia interna dei Soci del GECT deve essere dapprima presentata davanti al Collegio arbitrale del GECT.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo ha il dovere di verificare che i Soci del GECT rispettino i criteri definiti nel Catalogo dei criteri (allegato 1).
2. In caso di non adempimento o non mantenimento dei criteri o di mancato adempimento alla seconda esortazione dell'Organo di controllo ad apportare miglioramenti, l'Organo di controllo può richiedere all'Assemblea dei Soci l'esclusione del Socio.

ARTICOLO 20 - COLLABORATORI

1. Il GECT può avvalersi di collaboratori messi a disposizione dai Soci e dai partner sostenitori, nel rispetto delle normative vigenti.

GECT Alpine Pearis a responsabilità limitata - Convenzione

2. Il GECT può impiegare a proprie spese collaboratori presso la sede del GECT o nel luogo della sede operativa. Si applica la legge austriaca dell'11.5.1921 sul contratto di lavoro (sull'impiego privato), FF: BGBl. N.292/1921 nella versione vigente.
3. Per il periodo di attività presso il GECT si mira a garantire un grado elevato di parità di trattamento di tutti i collaboratori, per quanto concerne le condizioni di lavoro e la retribuzione.
4. Per l'assunzione di nuovi collaboratori o per la selezione di collaboratori esterni, la scelta deve cadere sulla persona con la migliore qualifica per l'ambito di lavoro da svolgere.

ARTICOLO 21 – RESPONSABILITÀ LIMITATA DEI SOCI

1. Nel caso in cui le risorse (attivo) del GECT non siano sufficienti a coprire gli impegni, è prevista una responsabilità limitata dei Soci. Ciascun Socio del GECT è responsabile al massimo per una cifra in EURO pari a quelle indicate di seguito. Tali cifre indicative sono pari orientativamente al doppio della quota associativa al momento della costituzione del GECT. Ciascun Socio risponde per eventuali impegni finanziari del GECT soltanto proporzionalmente in rapporto alla rispettiva quota associativa..

Comune di Hinterstoder	25.000
Comune di Mallnitz	25.000
Comune di Weissensee	25.000
Consorzio Turistico di Werfenweng	25.000
Comune di Bad Reichenhall	25.000
Comune di Berchtesgaden	25.000
Comune di Ceresole Reale	16.000
Comune di Chamois e Comune de La Magdeleine	16.000
Comune di Cogne	25.000
Comune di Funes – Gemeinde Villnöss	25.000
Comune di Forni di Sopra	25.000
Comune di Limone Piemonte	16.000
Comune di Moena	25.000
Comune di Moso in Passiria – Gemeinde Moos im Passeiertal	25.000
Comune di Racines – Gemeinde Ratschings	25.000
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri	25.000
Comune di Bled	25.000
Comune di Bohinj	25.000
Comune di Disentis/Mustér	25.000

2. Per modifiche della cifra massima con cui viene limitata la responsabilità di ciascun Socio e nel caso in cui il GECT debba indebitarsi per determinate iniziative, tali iniziative devono essere deliberate presso gli organi competenti dei Soci che sono coinvolti nelle iniziative stesse. In ciascuna delibera di questo tipo devono essere indicate la cifra massima e la durata dell'indebitamento per cui il Socio è disponibile a garantire.

GECT Alpine Pearis a responsabilità limitata - Convenzione

3. In caso di recesso dal GECT da parte di uno dei Soci, questo resta responsabile per tutte le obbligazioni derivate dalla sua appartenenza al GECT.

ARTICOLO 22 – APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICA DELLA CONVENZIONE

L'approvazione dello Statuto e di ciascuna sua modifica e le modifiche della Convenzione devono essere approvate all'unanimità dall'Assemblea dei Soci del GECT.

ARTICOLO 23 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento del GECT può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei Soci convocata ad hoc in seduta straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi validi.
2. A seguito dello scioglimento forzato si applica in base all'Art. 12 Par. 1 del Regolamento (CE) n.1082/2006 la legge austriaca (österreichisches Insolvenzordnung RgBl. Nr. 337/1914) nella sua stesura valida.
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci che delibera lo scioglimento volontario del GECT deve anche nominare un liquidatore e pronunciarsi sulla liquidazione. In caso di scioglimento volontario, le risorse finanziarie restanti saranno divise tra i Soci in proporzione alle quote da loro versate al GECT negli ultimi tre anni.

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Convenzione viene registrata presso l'ufficio Amt der Kärntner Landesregierung in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nella versione del Regolamento (UE) n. 1302/2013 e della legge di applicazione del GECT del Land Kärnten (K-EVTZG del 18 dicembre 2008 LGBl Nr-20/2009 nella versione vigente LGBl. Nr. 51/2014).
2. La presente Convenzione viene redatta in quattro lingue. Ogni Socio ne conserva una copia.

Il Sindaco  
f.to Edi Emilio DUJANY



Il Segretario Comunale  
f.to Roberto ARTAZ

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
E  
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20.07.2020.

Il Segretario Comunale  
f.to Roberto Artaz



---

Publicato dal 20.07.2020 al 04.08.2020.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)